

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/05/23 il Decreto Lavoro (Decreto Legge nr. 48). L'articolo 14 del predetto articolo riporta alcune modifiche al D. Lgs. 81/08. Le suddette modifiche sono riportate qui in sintesi evidenziate in **rosso** seguite da un commento dello scrivente.

Nomina del medico competente

art. 18 comma 1 lettera a)

Il datore di lavoro e i dirigenti devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo **e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.**

Commento

I casi previsti dal D. Lgs. 81/08 per le quali è già obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente nei quali è quindi anche definito un valore limite sono:

- lavoratore che utilizza le attrezzature minuita di video terminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175;
- lavoratore esposto al rumore ad un valore superiore di azione superiore a 85 dbA (art. 196 del D. Lgs. 81/08);
- lavoratore esposto alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccia su 8 ore lavorative per un valore di azione superiore a $2,5 \text{ m/s}^2$ (art. 204 del D. Lgs. 81/08);
- lavoratore esposto alle vibrazioni trasmesse al corpo intero su 8 ore lavorative per un valore di azione superiore a $0,5 \text{ m/s}^2$ (art. 205 del D. Lgs. 81/08);
- lavoratore esposto a campi elettromagnetici secondo quanto indicato dall'art. 211 del D. Lgs. 81/08;
- lavoratore esposto a radiazioni ottiche artificiali (incoerenti e laser) secondo quanto indicato dall'art. 218 del D. Lgs. 81/08;
- lavoratore esposto alle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

I casi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria richiesta dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 dove non è previsto un valore limite, potrebbero essere, elencati in forma non esaustiva ma indicativa e salvo approfondimenti, i seguenti:

- lavoratore esposto ad agenti chimici, secondo quanto indicato dall'art. 229 del D. Lgs. 81/08, allorché il rischio individuato non sia basso per la sicurezza o non irrilevante per la salute;
- lavoratore esposto ad agenti cancerogeni e mutageni secondo quanto indicato dalla all'art. 242 del D. Lgs. 81/08 non essendo indicato un valore limite di soglia;
- lavoratore esposto all'amianto secondo quanto indicato dalla all'art. 259 del D. Lgs. 81/08;
- lavoratore esposto ad agenti biologici secondo quanto indicato dalla all'art. 279 del D. Lgs. 81/08
- movimentazione manuale dei carichi;
- stress da lavoro correlato;
- microclima;
- uso eccessivo della voce;
- altri rischi individuati nel documento di valutazione die rischi.



Disposizioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi:

Art. 21, comma 1 lettera a)

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, **nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.**

Commento

Quindi anche i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare correttamente gli apprestamenti abitualmente utilizzate in cantiere quali ad esempio ponteggi fissi, trabatelli (ponte su ruote), parapetti mobili, ecc

Obblighi del medico competente

Art. 25 comma 1

1. Il medico Competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Commento

Le lettere e-bis) inserite consentono al medico competente, durante l'anamnesi lavorativa effettuata con il lavoratore in occasione della visita di assunzione, di esprimere un giudizio sull'idoneità della mansione tenendo in considerazione il contenuto della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro.

In ogni caso, suddetta richiesta è già fatta molto spesso da parte del medico competente.

La lettera n-bis) inserita consente al medico competente, in caso di impedimenti per gravi e motivate ragioni, di comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Si sottolinea che mentre l'art. 18, comma 1, lettera a, prevede la nomina del medico competente da parte del datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni ad essi conferite per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo, l'art. 25, comma 1, lettera n-bis) prevede che il medico competente comunichi il suo sostituto: non è previsto quindi in questo caso la nomina diretta del medico sostituto da parte del datore di lavoro e dirigente.



Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Art. 37, comma 2

Aggiunta la lettera b-bis

“b-bis: il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Commento

Il nuovo Accordo Stato-Regioni (previsto entro il 30/06/22) dovrà garantire il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Attrezzature di lavoro

Art. 71. Comma 12

Sostituito il comma 12 con quanto a seguire:

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

Commento

Non necessario

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Sostituito il secondo periodo dell’articolo 72, comma 2 con quanto a seguire (si riporta per chiarezza anche il primo periodo:

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza *operatore* deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni nel presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

Commento

L’obbligo indicato si riferisce a qualsiasi utilizzatore, privato e lavoratore autonomo.

Informazione, formazione e addestramento

Aggiunto il comma 4-bis all’articolo 73

Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71 comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Commento

La formazione e l’addestramento riguarda l’uso di queste attrezzature che richiedono conoscenze particolari può essere organizzata dal datore di lavoro stesso ed erogata da un soggetto formatore in



possesso dei requisiti richiesti dal D.L. 06/03/13.

Le attrezzature dell'articolo 71 comma 7 sono individuate nel documento di valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:

....c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell'articolo 73, comma 4-bis;

Nel Capo II Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi sono presenti anche gli articoli 15, 16, 17 e 18 che sono allegati insieme a tutto il DL 48 alla presente newsletter, di cui riporto un breve estratto:

Art. 15 Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva

Art. 16 Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano

Art. 17 Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Art. 18 Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

Castiglione Torinese, 16/05/23